



Città di
Reggio Calabria

ATTO N. DD 4054

DEL 20/08/2026

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

ANNO 2026

SETTORE: SVILUPPO ECONOMICO

PROPOSTA N° 4391 del 20/08/2026

OGGETTO:

APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA DELLE DITTE DI ATTRAZIONI E SPETTACOLI VIAGGIANTI
PER LE FESTIVITA' PATRONALI 2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il T.U. 18 agosto 2000, n. 267

Vista la proposta istruita da Nunnari Giuditta Margherita

ADOPTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Premesso che:

- con deliberazione n. 10 del 18.03.2008, il Consiglio Comunale ha approvato il Regolamento per lo Spettacolo Viaggiante Circhi e simili;
- con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 77 del 10.07.2014 sono state apportate delle modifiche e delle integrazioni al predetto Regolamento;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 28.04.2016 sono state ulteriormente apportate delle modifiche e delle integrazioni al predetto Regolamento.

Dato atto che il responsabile del Servizio/procedimento ha proceduto all'esame delle domande pervenute ed elaborato la relativa graduatoria, nel rispetto dei criteri fissati dall'art. 6 del "*Regolamento per lo Spettacolo Viaggiante - Circhi e simili*" Comunale per lo spettacolo viaggiante, aggiornando i punteggi storicamente conseguiti dalla Ditte partecipanti;

Vista la Determinazione Dirigenziale nr. 3784 del 30.07.2026 con la quale sono state approvate le graduatorie provvisorie delle ditte titolari di attrazioni e spettacoli viaggianti per le festività patronali 2026, la graduatoria delle ditte "novità", nonché, l'elenco delle ditte escluse, concedendo ai richiedenti la possibilità di presentare ricorso avverso la graduatoria provvisoria entro le ore 12:00 del 17.08.2026, mediante trasmissione di istanza motivata da trasmettersi all'indirizzo Pec: protocollo@pec.reggiocal.it;

Preso atto che entro il termine sopra indicato risultano pervenuti i seguenti ricorsi, ritualmente notificati, finalizzati alla rettifica della graduatoria provvisoria:

- Prot. n. 200613.E del 03.08.2026 da parte del Sig. D'Amelio Canio Vincenzo, con il quale ravvisa l'assenza nella graduatoria dell'attrazione "Mini Autoscontro", sostenendo di aver trasmesso regolare istanza corredata dalla documentazione amministrativa e tecnica necessaria;
- Prot. n. 202019.E del 04.08.2026 da parte del Sig. Marchesi Marco, con il quale chiede di essere inserito in graduatoria;
- Prot. n. 201156.E del 04.08.2026 da parte del Sig. Fortunato Cuzzocrea, con il quale ravvisa l'assenza nella graduatoria dell'attrazione "Jumping", sostenendo di aver trasmesso regolare istanza corredata dalla documentazione amministrativa e tecnica necessaria, nonché la sostituzione dell'attrazione "giostrina" con il "Jumping";
- Prot. n. 201292.E del 04.08.2026 da parte del Sig. Gabriele Andrea, con il quale trasmette la documentazione amministrativa e tecnica mancante;
- Prot. n. 202726.E del 05.08.2026 da parte del Sig. Canterini Orlando, con il quale trasmette la documentazione amministrativa e tecnica mancante;
- Prot. n. 202308.E del 05.08.2026 e successivo prot. 210465.E del 18.08.2026 da parte della Sig.ra Germano Dora Melissa, con il quale ravvisa l'assenza nella graduatoria dell'attrazione "Piattaforma girevole" e "Calciometro", sostenendo di aver trasmesso regolare istanza corredata dalla documentazione amministrativa e tecnica necessaria, nonché la revisione del punteggio assegnato all'attrazione "Mini Autoscontro" dal 2017 alla data odierna, senza una motivazione ovvero spiegazione dell'errore o del corretto punteggio da assegnare
- Prot. n. 203495.E del 06.08.2026 da parte del Sig. Livani Giovanni con il quale ravvisa l'assenza nella graduatoria dell'attrazione "Pesca Verticale", sostenendo di aver trasmesso regolare istanza corredata dalla documentazione amministrativa e tecnica necessaria;
- Prot. n. 208681.E del 13.08.2026 da parte della Sig.ra Di Noto Elena Rosa Rita, con il quale chiede di essere inserito in graduatoria;
- Prot. n. 210340.E del 18.08.2026 (Pec. In entrata del 14/08/2026 alle ore 16:56) da parte del Sig. Amato Giuseppe, con il quale ravvisa l'assenza nella graduatoria dell'attrazione "Derby Day" (mt 8x8), sostenendo di aver trasmesso regolare istanza corredata dalla documentazione amministrativa e tecnica necessaria;

Preso atto, altresì, che entro il termine sopra indicato risultano irrivalentemente pervenute le seguenti comunicazioni sul portale impresainungiorno.gov.it, finalizzate alla rettifica della graduatoria provvisoria:

- Comunicazione Prot. REP_PROV_RC/RC-SUPRO 0024548/07-08-2026, sulla pratica identificata al n. Supro 7440/2026, da parte del Sig. Marsico Antonio, con la quale trasmette la documentazione amministrativa e tecnica mancante;
- Comunicazione Prot. REP_PROV_RC/RC-SUPRO 0023726/03-08-2026, sulla pratica identificata al n. Supro 45872/2026, da parte della Sig.ra Isaija Francesca, con la quale trasmette la documentazione amministrativa e tecnica mancante;

Valutate positivamente le seguenti istanze di rettifica della graduatoria provvisoria pervenute all'Ente, per le motivazioni di seguito espresse:

Richiedente	Motivazione
Sig. D'Amelio Canio Vincenzo Ricorso: Prot. n. 200613.E del 03.08.2026	Erroneamente non risulta inserita nella graduatoria l'attrazione "Mini Autoscontro". Nell'anno 2025, di cui alla graduatoria definitiva, il punteggio risultava in seguente: $0,00 - 0,75 - 0,60 = 1,35$ e pertanto nella graduatoria 2026 dovrà essere inserito con il seguente punteggio: $0,00 - 0,75 - 0,80 = 1,55$
Sig. Fortunato Cuzzocrea Ricorso: Prot. n. 201156.E del 04.08.2026	Erroneamente non risulta inserita nella graduatoria l'attrazione "Jumping". Considerato che agli atti dell'istanza, il richiedente ha comunicato la rinuncia all'attrazione "Giostra per bambini" in sostituzione dell'attrazione "Jumping", e nell'anno 2025, di cui alla graduatoria definitiva, il punteggio dell'attrazione "Giostra per bambini" risultava in seguente: $68 - 12,75 - 7,40 = 88,15$ e pertanto nella graduatoria 2026 l'attrazione "Jumping" dovrà essere inserita con il seguente punteggio: $70 - 13,23 - 7,60 = 90,85$
Sig.ra Germano Dora Melissa Ricorso: Prot. n. 202308.E del 05.08.2026	Erroneamente non risulta inserita nella graduatoria l'attrazione "Calciometro" e "Piattaforma girevole". Pertanto nella graduatoria 2026 dovranno essere inserite con il seguente punteggio: Calciometro: $0,00 - 0,00 - 0,10 = 0,10$ Piattaforma girevole: $0,00 - 0,00 - 0,10 = 0,10$
Sig. Amato Giuseppe Ricorso: Prot. n. 210340.E del 18.08.2026 (Pec. In entrata del 14/08/2026 alle ore 16:56)	Erroneamente non risulta inserita nella graduatoria l'attrazione "Derby Day" (mt 8x8). Nell'anno 2024, di cui alla graduatoria definitiva, il punteggio risultava in seguente: $0,00 - 0,25 - 0,20 = 0,45$. Nell'anno 2025 non risultava pervenuta domanda. Pertanto nella graduatoria 2026 dovrà essere inserito con il seguente punteggio: $0,00 - 0,25 - 0,30 = 0,55$

Valutata negativamente la seguente istanza di rettifica della graduatoria provvisoria pervenute all'Ente, per le motivazioni di seguito espresse:

Richiedente	Motivazione
Sig.ra Isaija Francesca Istanza: REP_PROV_RC/RC-SUPRO 0023726/03-08-2026, sulla pratica identificata al n. Supro 45872/2026	L'art. 5, comma 3, del " <i>Regolamento per lo Spettacolo Viaggiante - Circhi e simili</i> " Comunale per lo spettacolo viaggiante stabilisce la documentazione amministrativa e tecnica necessaria ed obbligatoria per da presentare in allegato alla domanda di partecipazione al parco. L'istanza, all'atto dell'inoltro (avvenuto in data 03.12.2025) risultava carente. Lo scrivente Ufficio ha trasmesso le seguenti richieste di integrazione, prive di riscontro: ◦ REP_PROV_RC/RC-SUPRO 0045957/04-12-2025; ◦ REP_PROV_RC/RC-SUPRO 0021253/16-07-2026; ◦ REP_PROV_RC/RC-SUPRO 0022274/23-07-2026, in cui è stato specificato il termine del 26.07.2026 per la dovuta integrazione. Nulla è pervenuto agli uffici a seguito delle richieste ed entro il termine

	ultimo indicato. Non può pertanto accogliersi il ricorso, in cui la richiedente, solo in data 03.08.2026, mira a sanare una domanda carente, fin dall'origine, eludendo i termini imposti. Inoltre, il ricorso deve ritenersi altresì irritualmente notificato, considerate le modalità di trasmissione.
Sig. Marsico Antonio Istanza: REP_PROV_RC/RC-SUPRO 0024548/07-08-2026, sulla pratica identificata al n. Supro 7440/2026	L'art. 5, comma 3, del "<i>Regolamento per lo Spettacolo Viaggiante - Circhi e simili</i>" Comunale per lo spettacolo viaggiante stabilisce la documentazione amministrativa e tecnica necessaria ed obbligatoria per da presentare in allegato alla domanda di partecipazione al parco. L'istanza, all'atto dell'inoltro (avvenuto in data 19.03.2026) risultava carente. Lo scrivente Ufficio ha trasmesso le seguenti richieste di integrazione, prive di riscontro: ◦ REP_PROV_RC/RC-SUPRO 0007680/23-03-2026; ◦ REP_PROV_RC/RC-SUPRO 0021301/16-07-2026; ◦ REP_PROV_RC/RC-SUPRO 0022378/23-07-2026, in cui è stato specificato il termine del 26.07.2026 per la dovuta integrazione. Nulla è pervenuto agli uffici a seguito delle richieste ed entro il termine ultimo indicato. Non può pertanto accogliersi il ricorso, in cui il richiedente, solo in data 07.08.2026, mira a sanare una domanda carente, fin dall'origine, eludendo i termini imposti. Inoltre, il ricorso deve ritenersi altresì irritualmente notificato, considerate le modalità di trasmissione.
Sig. Marchesi Marco Ricorso: Prot. n. 202019.E del 04.08.2026	L'art. 5, comma 1, Lett. b), del "<i>Regolamento per lo Spettacolo Viaggiante - Circhi e simili</i>" Comunale per lo spettacolo viaggiante stabilisce un termine perentorio per l'inoltro dell'istanza, stabilito alla data del 31 marzo di ogni anno, corredata dalla documentazione amministrativa e tecnica necessaria ed obbligatoria. Nulla è pervenuto da parte del richiedente entro il termine indicato. Non può pertanto accogliersi il ricorso, in cui il richiedente, solo in data 04.08.2026, mira a partecipare al Parco, trasmettendo ex novo la domanda carente eludendo i termini imposti.
Sig.ra Di Noto Elena Rosa Rita Ricorso: Prot. n. 208681.E del 13.08.2026	L'art. 5, comma 1, Lett. b), del "<i>Regolamento per lo Spettacolo Viaggiante - Circhi e simili</i>" Comunale per lo spettacolo viaggiante stabilisce un termine perentorio per l'inoltro dell'istanza, stabilito alla data del 31 marzo di ogni anno, corredata dalla documentazione amministrativa e tecnica necessaria ed obbligatoria. Nulla è pervenuto da parte del richiedente entro il termine indicato. Non può pertanto accogliersi il ricorso, in cui il richiedente, solo in data 13.08.2026, mira a partecipare al Parco, trasmettendo ex novo la domanda carente eludendo i termini imposti. Inoltre, con riguardo alle problematiche di natura medico/sanitaria rappresentate, lo scrivente Ufficio, come da comunicazione trasmessa sulla pratica digitale, al prot. n. REP_PROV_RC/RC-SUPRO 0022798/28-07-2026, ha richiesto la trasmissione di "<i>certificazione medica, con data coincidente Nel periodo di apertura e la scadenza del bando, attestante che la S.V. è stata interessata da un peggioramento delle proprie condizioni cliniche, che ha reso necessari plurimi accertamenti diagnostici</i>". L'istante ha trasmesso unicamente un documento avente ad oggetto ricovero ordinario, attestante dimissioni ospedaliere datato 27.12.2025, si cui figura unicamente la prima pagina. Tale documento, oltre che parziale, non è stato ritenuto accoglibile già in fase di formulazione della graduatoria provvisoria, in quanto non giustificativo con riguardo al periodo temporale.

Sig. Canterini Orlando Ricorso: Prot. n. 202726.E del 05.08.2026	L'art. 5, comma 3, del “<i>Regolamento per lo Spettacolo Viaggiante - Circhi e simili</i>” Comunale per lo spettacolo viaggiante stabilisce la documentazione amministrativa e tecnica necessaria ed obbligatoria per da presentare in allegato alla domanda di partecipazione al parco. L'istanza, all'atto dell'inoltro (avvenuto in data 27.03.2026) risultava carente. Lo scrivente Ufficio ha trasmesso le seguenti richieste di integrazione, prive di riscontro: ◦ REP_PROV_RC/RC-SUPRO 0008947/02-04-2026; ◦ REP_PROV_RC/RC-SUPRO 0021307/16-07-2026; ◦ REP_PROV_RC/RC-SUPRO 0022386/23-07-2026, in cui è stato specificato il termine del 26.07.2026 per la dovuta integrazione. Nulla è pervenuto agli uffici a seguito delle richieste ed entro il termine ultimo indicato. Non può pertanto accogliersi il ricorso, in cui il richiedente, solo in data 05.08.2026, mira a sanare una domanda carente, fin dall'origine, eludendo i termini imposti.
Sig. Gabriele Andrea Ricorso: Prot. n. 201292.E del 04.08.2026	L'art. 5, comma 3, del “<i>Regolamento per lo Spettacolo Viaggiante - Circhi e simili</i>” Comunale per lo spettacolo viaggiante stabilisce la documentazione amministrativa e tecnica necessaria ed obbligatoria per da presentare in allegato alla domanda di partecipazione al parco. L'istanza, all'atto dell'inoltro (avvenuto in data 02.02.2026) risultava carente. Lo scrivente Ufficio ha trasmesso le seguenti richieste di integrazione, prive di riscontro: ◦ REP_PROV_RC/RC-SUPRO 0005077/27-02-2026; ◦ REP_PROV_RC/RC-SUPRO 0021279/16-07-2026; ◦ REP_PROV_RC/RC-SUPRO 0022320/23-07-2026, in cui è stato specificato il termine del 26.07.2026 per la dovuta integrazione. Nulla è pervenuto agli uffici a seguito delle richieste ed entro il termine ultimo indicato. Non può pertanto accogliersi il ricorso, in cui il richiedente, solo in data 04.08.2026, mira a sanare una domanda carente, fin dall'origine, eludendo i termini imposti.
Sig. Livani Giovanni Ricorso: Prot. n. 203495.E del 06.08.2026	Nella domanda di partecipazione al Parco (rif. pag. 5 dell'MDA dell'istanza Supro n. SUPRO 8469/30-03-2026) il richiedente ha indicato quale attrazione da installare unicamente quella denominata “Tiro a pistola”. L'assenza nella graduatoria dell'attrazione “Pesca Verticale” è giustificata dalla circostanza per cui il richiedente non l'ha inserita e non ha trasmesso la documentazione amministrativa e tecnica necessaria.
Sig.ra Germano Dora Melissa Ricorso: prot. 210465.E del 18.08.2026	Con riguardo al ricorso notificato, si richiamano le determinazioni già assunte dallo scrivente Settore con D.D. 4344 del 27/08/2025. Per l'attrazione “Mini Autoscontro” agli atti del Settore risulta che il richiedente ha chiesto l'aggiornamento del punteggio della citata attrazione, in forza di un atto sottoscritto tra il Sig. Di Noto Ignazio e la Sig.ra Germano Dora Melissa il 05.04.2017 finalizzata alla vendita dell'attrazione “Mini Autoscontro”, autenticato in Palermo, in pari data, dal Notaio Dott. Mario Alessi. Con tale istanza il richiedente intendeva beneficiare di quanto disposto dall'art. 15, comma 1, lett. a) del Regolamento per lo Spettacolo Viaggiante Circhi e simili che espressamente prevede che: “<i>in favore di colui che acquisisce l'attività o un ramo della stessa con regolare atto pubblico viene riconosciuto: a) il 100 % del punteggio di frequenza maturato dal cedente se si tratta di un familiare o affine fino al terzo grado; [...]</i>”. Dalla visione del documento allegato alla richiesta è emerso che si tratta di

	Scrittura privata di cose mobili autenticata e non di atto pubblico di cessione dell'attività o di ramo della stessa. Difatti, la scrittura privata di vendita autenticata da un notaio non è un atto pubblico ma trattasi di una scrittura privata alla quale è stata conferita pubblica fede dal notaio, che ne attesta l'autenticità delle firme e la data, ma che non è redatta interamente dal notaio stesso come avviene per l'atto pubblico, il quale ha un'efficacia probatoria superiore. Ciò trova conferma anche nel testo della citata scrittura privata allegata, nella quale il Notaio dichiara, successivamente all'identificazione dei contraenti, che gli stessi “[...] hanno reso la superiore dichiarazione ed hanno apposto le superiori firme alla presenza di me Notaio”. Pertanto i benefici di cui all'art. 15, comma 1, lett. a) del Regolamento per lo Spettacolo Viaggiante Circhi e simili non possono essere concessi per l'attrazione “Mini Autoscontro”.
--	---

Ravvisata la necessità di rettificare i punteggi e la graduatoria provvisoria delle ditte titolari di attrazioni e spettacoli viaggianti per le festività patronali 2026, approvata con Determinazione Dirigenziale nr. 3784 del 30.07.2026, e di inserire le seguenti modifiche, in accoglimento delle istanze di rettifica formulate, per come di seguito:

Richiedente	Rettifica da apportare
Sig. D'Amelio Canio Vincenzo Ricorso: Prot. n. 200613.E del 03.08.2026	Inserimento l'attrazione “Mini Autoscontro” con il seguente punteggio: $0,00 - 0,75 - 0,80 = 1,55$
Sig. Fortunato Cuzzocrea Ricorso: Prot. n. 201156.E del 04.08.2026	Inserimento l'attrazione “Jumping” con il seguente punteggio: $70 - 13,23 - 7,60 = 90,85$
Sig.ra Germano Dora Melissa Ricorso: Prot. n. 202308.E del 05.08.2026	Inserimento l'attrazione “Calciometro” e “Piattaforma girevole” con il seguente punteggio: Calciometro: $0,00 - 0,00 - 0,10 = 0,10$ Piattaforma girevole: $0,00 - 0,00 - 0,10 = 0,10$
Sig. Amato Giuseppe Ricorso: Prot. n. 210340.E del 18.08.2026 (Pec. In entrata del 14/08/2026 alle ore 16:56)	Inserimento l'attrazione “Derby Day” (mt 8x8) con il seguente punteggio: $0,00 - 0,25 - 0,30 = 0,55$

Considerato che con Determinazione Dirigenziale nr. 3784 del 30.07.2026, l'ufficio ha subordinato l'approvazione della graduatoria definitiva alla individuazione, da parte dell'Amministrazione Comunale, di un sito idoneo per l'allestimento del “Parco delle attrazioni dello spettacolo viaggiante”;

Preso atto che con Delibera di Giunta n. 186 del 13.08.2026, l'Amministrazione ha previsto che, in occasione della “Festa della Madonna della Consolazione – Anno 2026”, l'attività dello spettacolo viaggiante, si svolga presso le seguenti aree – inserite nell'elenco delle aree destinate all'installazione dei circhi, delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento, ex art. 9 della L. 337/1968, di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 03/04/2026 – nel periodo dal 10 settembre al 20 settembre 2026:

- il viale Calabria, zona largo Botteghele, riservato alle giostre c.d. grandi,
- l'area del Piazzale Ferraris, riservato alle giostre c.d. piccole,

da considerarsi tali aree parte integrante di un unico “Parco delle attrazioni dello spettacolo viaggiante”, in applicazione di quanto disposto dall'art. 6, comma 3 lett. b) del Regolamento per lo Spettacolo Viaggiante Circhi e simili;

Ritenuto di dover procedere all'approvazione della graduatoria definitiva, preso atto che l'allestimento del “Parco delle

attrazioni dello spettacolo viaggiante” avverrà presso viale Calabria, zona largo Botteghelle, riservato alle giostre c.d. grandi e presso Piazzale Ferraris, zona Pentimele, riservato alle giostre c.d. piccole;

Dato atto che il presente provvedimento non prevede alcun impegno contabile;

Rilevato che non c’è conflitto di interessi, anche potenziale, di questo Dirigente e del Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 6 bis Legge n. 241/1990 così come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

Attestata la coerenza del presente atto con le previsioni ed i contenuti programmatici del DUP vigente;

Visti:

- il Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i;
- il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, con particolare riguardo agli artt. 28 e 29 sulle funzioni e sulle responsabilità dirigenziali;
- il vigente Regolamento comunale per lo Spettacolo Viaggiante Circhi e s.m.i;

DETERMINA

di approvare le premesse alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale della stessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte;

di rettificare i punteggi e la graduatoria provvisoria delle ditte titolari di attrazioni e spettacoli viaggianti per le festività patronali 2026, approvata con Determinazione Dirigenziale nr. 3784 del 30.07.2026, e di inserire le seguenti modifiche, in accoglimento delle istanze di rettifica formulate, per come di seguito:

Richiedente	Rettifica apportata
Sig. D’Amelio Canio Vincenzo Ricorso: Prot. n. 200613.E del 03.08.2026	Inserimento l’attrazione “Mini Autoscontro” con il seguente punteggio: $0,00 - 0,75 - 0,80 = 1,55$
Sig. Fortunato Cuzzocrea Ricorso: Prot. n. 201156.E del 04.08.2026	Inserimento l’attrazione “Jumping” con il seguente punteggio: $70 - 13,23 - 7,60 = 90,85$
Sig.ra Germano Dora Melissa Ricorso: Prot. n. 202308.E del 05.08.2026	Inserimento l’attrazione “Calciometro” e “Piattaforma girevole” con il seguente punteggio: Calciometro: $0,00 - 0,00 - 0,10 = 0,10$ Piattaforma girevole: $0,00 - 0,00 - 0,10 = 0,10$
Sig. Amato Giuseppe Ricorso: Prot. n. 210340.E del 18.08.2026 (Pec. In entrata del 14/08/2026 alle ore 16:56)	Inserimento l’attrazione “Derby Day” (mt 8x8) con il seguente punteggio: $0,00 - 0,25 - 0,30 = 0,55$

di approvare la graduatoria definitiva delle ditte di attrazioni e spettacoli viaggianti per le festività patronali 2026, la graduatoria delle ditte “novità” e l’elenco delle ditte escluse, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

di rigettare per le motivazioni in premessa indicate, che qui si intendono integralmente trascritte, i seguenti ricorsi/istanze di rettifica graduatoria provvisoria:

Richiedente	Ricorso
Sig.ra Isaija Francesca	Istanza: REP_PROV_RC/RC-SUPRO 0023726/03-08-2026, sulla pratica identificata al n. Supro 45872/2026

Sig. Marsico Antonio	Istanza: REP_PROV_RC/RC-SUPRO 0024548/07-08-2026, sulla pratica identificata al n. Supro 7440/2026
Sig. Marchesi Marco	Ricorso: Prot. n. 202019.E del 04.08.2026
Sig.ra Di Noto Elena Rosa Rita	Ricorso: Prot. n. 208681.E del 13.08.2026
Sig. Canterini Orlando	Ricorso: Prot. n. 202726.E del 05.08.2026
Sig. Gabriele Andrea	Ricorso: Prot. n. 201292.E del 04.08.2026
Sig. Livani Giovanni	Ricorso: Prot. n. 203495.E del 06.08.2026
Sig.ra Germano Dora Melissa	Ricorso: Prot. 210465.E del 18.08.2026

di dare atto che non c'è conflitto di interessi, anche potenziale, di questo Dirigente e del responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 6 bis Legge n. 241/1990 così come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

di dare atto che il presente provvedimento:

- non prevede alcun impegno contabile;
- è coerente con le previsioni ed i contenuti programmatori del DUP vigente;

di disporre la pubblicazione della presente determinazione, all'Albo pretorio di questo Comune e sul sito istituzionale (www.reggiocal.it), al fine di darne comunicazione ai soggetti interessati.

Firmato elettronicamente dal Responsabile di Procedimento
Giuditta Margherita Nunnari

Servizio Finanziario e di Ragioneria dell'Ente

Visto di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs 267/2000 assunta con gli impegni di seguito elencati registrati sul bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria sullo stesso accertata:

Cap.	PDC	IMP/ACC	Num.	Anno	VAR. N.	Anno	LIQ. Num.	Anno
------	-----	---------	------	------	---------	------	-----------	------

E' copia conforme all'originale.

Reggio Calabria, Li _____

Il Funzionario Responsabile
